Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 | Roma - Lunedì, 13 settembre | Numero 217

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In esecuzione agli articoli 1 ed 8 del R. decreto 4 gennaio 1920, n. 1, che reca provvedimenti provvisori per mitigare le difficoltà dei cittadini e dei viaggiatori nei riguardi degli alloggi, S. E. il presidente del Consiglio, con suo decreto in data 7 settembre corrente, ha nominato commissario del Governo per gli alloggi nella città di Verona il comm. Emilio Bonacini.

LEGGI E DECRETI

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **Sua Maestà il Re**, *in udienza del 14 agosto 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Romanengo (Cremona).*

SIRE!

Fin dal gennaio u. s. il sindaco e la Giunta comunale di Romanengo, per la viva ostilità del partito contrario, presentarono le dimissioni, ed ogni tentativo fatto dal commissario prefettizio inviato sul luogo per comporre la crisi, ha avuto esito negativo: chè, anzi, altri 4 consiglieri dei 15 assegnati al Comune e dei 13 in carica, si sono dimessi.

In tale stato di cose, avendo quell'Amministrazione comunale perduto oltre i due terzi dei suoi componenti, è necessario far luogo allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla nomina di un Regio commissario.

Poichè il Consiglio di Stato, in adunanza del 3 agosto u. s., ha espresso parere favorevole per lo scioglimento, ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto col quale si provvede in conformità.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Romanengo, in provincia di Cremona, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Stefano Tali è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 14 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

IL MINISTRO DEL TESORO

In virtù dei poteri conferitigli col R. decreto 4 settembre 1919, n. 1620;

Ritenuto che da atto notarile 19 marzo 1920 risulta che il Consiglio direttivo della Banca Olandese del Mediterraneo deliberò di aprire una filiale del detto Istituto a Genova, assegnando alla medesima un capitale di due milioni di lire, e nominando quali direttori di essa i signori Wyger Jan Fontein e Jonkheer Ferdinand Marie van Spengler;

Ritenuto che l'Istituto di cui sopra ha fatto regolare domanda per ottenere l'autorizzazione ai sensi del decreto Reale 1620 del 4

settembre 1919, ed ha presentato copia legalizzata del proprio atto costitutivo e dello statuto;

Ritenuto che la legislazione olandese non esige dalle Società estere che desiderino stabilire succursali in Olanda misure speciali che non siano richieste da Società olandesi;

Ritenuto che la istituzione di una Banca olandese in Italia potrebbe agevolare le correnti commerciali fra i due paesi, e segnatamente agevolare l'avviamento di nostre esportazioni verso i mercati dei Paesi Bassi e fare affluire dalle colonie olandesi quelle materie prime di cui più abbisognano talune nostre industrie;

Ritenuto che i ministri per gli affari esteri e per l'industria e commercio, debitamente consultati, ai sensi dell'art. 2 del decreto Reale 1620 espressero parere favorevole;

Decreta:

La Banca olandese del Mediterraneo (Hollandesche Bank Voor de Middellandsche Zee) è autorizzata ad istituire una propria filiale a Genova, alle condizioni di massima di cui al decreto Reale 4 settembre 1919, n. 1620, e nell'intesa che la filiale di cui sopra osserverà scrupolosamente la legislazione italiana in materia di cambi sull'estero - con speciale impegno di non incaricare la propria sede in Olanda o le consorelle di altri paesi di vendere lire italiane per procurarle divisa estera.

Roma, 31 luglio 1920.

Il ministro
MEDA.

MINISTERO DELLA MARINA

IL MINISTRO

Visto il decreto Ministeriale in data 15 ottobre 1919 col quale venne bandito un concorso a 12 posti di segretario nell'Amministrazione centrale della marina, portati poi a 15 per effetto del successivo decreto 12 marzo 1920;

Visti i verbali della Commissione incaricata dell'esame dei titoli prodotti dagli aspiranti e la relativa graduatoria;

Accertato che dei vincitori del concorso i signori dottori Schipani Filippo (primo) — Guidi Dario (quarto) — Ferraro Domenico (sesto) — Guglielmino Mario (settimo) — Carta Stanislao (nono) — Dentice D'Accadia Paolo (decimo) — Capizzi Giovanni (dodicesimo) — Remotti Remo (diciassettesimo) — Carone Francesco (ventunesimo) — Pollaci Giuseppe (ventiduesimo), hanno dichiarato esplicitamente di rinunciare al posto, ovvero implicitamente, per non aver risposto alle reiterate sollecitazioni dell'Amministrazione circa la loro incondizionata accettazione entro il termine fissato e appositamente prorogato di venti giorni, senza avere nel termine stesso assunto servizio;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria dei vincitori del concorso a 15 posti di segretario nell'Amministrazione centrale della marina:

Calandri Giuseppe — Sechi Cesare — Zanfarino Salvatore — Demontis Alberto — Sipione Arturo — Serpi Salvatore Natale — Mazzullo Giuseppe — Bario Nunzio — Tropiano Salvatore — Bigi Giovanni Battista — Colombo Giuseppe — Guarnaschelli Giovanni Battista — Campanelli Enrico — Carlucci Fernando — Gioffrè Giuseppe.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 10 luglio 1920.

Il ministro
SECHI.

IL COMMISSARIO GENERALE

PER GLI APPROVVIGIONAMENTI E I CONSUMI ALIMENTARI

Veduti: il decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 49, il decreto Reale 9 novembre 1919, n. 2258 e il decreto Reale 17 giugno, 1920, n. 1910;

Decreta:

Art. 1.

È ordinata la requisizione del risone del raccolto 1920 e di quello eventualmente residuato dai precedenti raccolti.

Tutto il risone è precettato a disposizione del Commissariato generale per gli approvvigionamenti e consumi, e, per esso, del Consorzio nazionale del riso, sezione produttori, a norma del Regio decreto 9 novembre 1919, n. 2258, che approva lo statuto del Consorzio stesso. Le Commissioni di cui nell'art. 8 del detto decreto, possono anche, con precetto personale, specificare i quantitativi che i singoli produttori debbono tenere a loro disposizione.

Art. 2.

Sono eccettuate dalla requisizione le quantità di risone necessarie all'avente diritto:

a) per la semina dei propri fondi, nell'anno agrario 1921;

b) per l'alimentazione della famiglia dei coloni e salariati, ai quali egli debba somministrazioni di vitto e compensi in natura.

Per la lavorazione del risone riservato all'avente diritto, a norma della disposizione della lettera *b)* del presente articolo, si provvede ai termini delle disposizioni contenute nell'art. 14 dello statuto della sezione produttori del Consorzio nazionale per il riso, approvato con R. decreto 9 novembre 1919, n. 2258.

Art. 3.

È vietato vendere, cedere, somministrare a qualsiasi titolo, risone, riso, mezzagrana e risina bianca.

Sono consentite soltanto le corresponsioni delle compartecipazioni e dei canoni in natura inerenti al fondo, le quali sono effettuate previa comunicazione alle Commissioni di cui nell'art. 8 del precitato decreto 9 novembre 1919, n. 2258. Le Commissioni stesse stabiliranno i quantitativi necessari pei fabbisogni di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2, procedendo alla requisizione della quantità residuale.

È vietata la esportazione del risone, del riso, della mezzagrana e della risina bianca dal territorio della Provincia, salvo che per disposizioni del Consorzio nazionale per il riso.

Nel territorio della Provincia gli spostamenti dai magazzini di deposito indicati nelle schede di denuncia non possono eseguirsi senza preventiva autorizzazione della Commissione suddetta.

Art. 4.

Tutte le quantità di risone del raccolto 1920, comprese quelle destinate alla semina ed ai fabbisogni contemplati nell'art. 2 del presente decreto, sono soggette all'obbligo della denunzia, a qualsiasi titolo, quantità di risone, riso, mezzagrana e risina bianca residuati dai raccolti precedenti a quello del 1920.

Nei fondi a conduzione diretta, il proprietario o affittuario o coltivatore deve denunciare l'intera quantità raccolta comprese le quote spettanti a terzi, in forza di contratti di compartecipazione.

Nei fondi a mezzadria, a colonia parziaria o soggetti a canoni, tanto il proprietario o affittuario od enfiteuta, quanto il mezzadro o colono coltivatore compartecipante nella ripartizione della produzione, debbono denunciare separatamente la parte che a ciascuno di essi spetta.

Art. 5.

La denuncia deve essere fatta entro dieci giorni dall'ultimata essiccazione, ed in ogni caso, non oltre il 20 novembre 1920.

Per il risone, riso, mezzagrana e risina bianca residuati dai precedenti raccolti, la denuncia deve essere presentata entro venti giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Non è ammessa altra prova della denuncia che quella risultante dalla ricevuta scritta.

Art. 6.

La denuncia deve essere scritta su apposito modulo fornito dal Consorzio nazionale per il riso - Sezione produttori - e contenere le indicazioni in esso designate e, in ogni caso, le seguenti:

a) Comune dove si trovano i fondi;

b) località e denominazione dei medesimi;

c) superficie coltivata a risaia nell'anno agrario 1920;

d) quantità del raccolto espressa o ragguagliata a quintali distinguendo il risone nelle seguenti categorie e qualità, le quali potranno essere anche indicate coi nomi di uso locale:

risone comune (tipi giapponesi, tipi precoci, comuni, a grana corta, tipo originario chinese od abbondanza);

risone semifino (tipi ranghini, lencini, precoci a grana lunga, tipi greppi o rubarelli);

risone fino (ostiglia e tipi affini, bertone o chinese, nero o giallo di vialone);

e) superficie che intendesi destinare per l'anno agrario 1921 alla coltivazione del risone e quantità unitaria di sementi;

f) elenco nominativo delle persone di età non inferiore ai due anni, aventi diritto a sommistrazioni alimentari o a compensi in natura, a norma dell'art. 2 lettera *b*) del presente decreto;

g) luogo o magazzino di deposito;

h) cognome, nome, indirizzo del denunciante.

Se la denuncia non è fatta personalmente dall'interessato, il denunciante deve dichiarare a quale titolo ne fa le veci.

Art. 7.

La denuncia deve essere presentata all'ufficio municipale del Comune in cui è situato il fondo sul quale il risone o la maggior parte di esso viene raccolto, e sarà ricevuto dal sindaco o dall'impiegato all'uopo incaricato, il quale ne rilascerà ricevuta con le indicazioni della quantità denunciata.

La denuncia può essere fatta anche verbalmente; in tale caso chi la riceve deve redigerla per inscritto su apposito modulo.

Chi fa più denuncie deve distinguerle col numero progressivo.

Art. 8.

Le denuncie originali, accompagnate da un elenco contenente in ordine alfabetico i nominativi dei denuncianti e la indicazione delle quantità che ciascuno ha denunciato, verranno trasmesse dagli Uffici municipali settimanalmente alla locale circoscrizione della sezione produttori del Consorzio nazionale riso.

Una copia delle schede deve restare nella sede municipale per gli eventuali bisogni di controllo.

Art. 9.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e gli ufficiali delle Commissioni di requisizione cereali possono procedere a perquisizioni in qualsiasi luogo abbiano fondato motivo di ritenere che siano depositati risoni, o riso, o mezzagrana, o risina bianca, dei quali sia stata omessa la denuncia o sia stata fatta denuncia inesatta.

Art. 10.

Le infrazioni alle norme contenute nel presente decreto sono punite a' termini dei decreti Luogotenenziali 6 maggio 1917, n. 740, e 18 aprile 1918, n. 497.

È soggetto a confisca il risone, riso, mezzagrana e risina bianca di cui sia stata omessa la denuncia o sia stata fatta denuncia inesatta; di essi la sezione produttori del Consorzio nazionale riso può disporre anche prima che sia pronunciata la condanna, salvi i provvedimenti dell'autorità giudiziaria competente.

All'agente scopritore spetta il venti per cento del prezzo della cosa confiscata. Se il denunciante è un privato, questi ha diritto al cinquanta per cento del prezzo della cosa e può richiedere che la denuncia sia ricevuta con segreto d'ufficio.

Art. 11.

La presidenza governativa del Consorzio nazionale riso è autorizzata ad emanare le istruzioni relative alla applicazione del presente decreto.

Art. 12.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 10 settembre 1920.

Il commissario generale
SOLERI.

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Ordinanza di sanità marittima n. 7

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Constatata la comparsa della peste bubbonica a Cavalla e a Nauplia;

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 3 dicembre 1903;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1906, n. 636;

DECRETA:

Le provenienze da Cavalla e da Nauplia sono sottoposte alle misure dell'ordinanza di sanità marittima n. 10, del 1907, contro la peste bubbonica.

I prefetti delle Provincie marittime sono incaricati della esecuzione.

Roma, 6 settembre 1920.

Pel ministro: LUTRARIO.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 11 settembre 1920 (art. 39 Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	154 05	Berlino	—
Londra	81 00	Vienna	—
Svizzera	376 29	Praga	—
Spagna	335 —	New York	22 95

Oro 321 11

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	[illegible]
3.50 % netto (1906)	68.75	
3.50 % netto (1902)	—	
3 % lordo	—	—
5 % netto	72.91	—

MINISTERO DEL TESORO

AVVISO.

In conformità al disposto dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, concernente il servizio dei buoni del tesoro quinquennali nominativi e sulla istanza dell'interessato;

SI NOTIFICA

che il buono nominativo del tesoro 5 0[0 quinquennale n. 952 di L. 24.000 rilasciato il 12 maggio 1919 a favore di Spitaler Maria fu Luigi minore sotto la tutela di Remondini Guglielmo fu Giovanni, doveva invece intestarsi a favore di Spittaler Maria fu Luigi, minore, sotto la tutela di Remondini Guglielmo fu Giovanni, e ciò in base alla attestazione giudiziale giurata innanzi la R. pretura di Piacenza il 9 luglio 1920.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sia presentata opposizione a questa Direzione generale, si procederà all'annullamento del riferito buono n. 952 ed all'emissione in sua vece di altro equivalente buono con la chiesta rettifica nella intestazione.

Roma, 11 settembre 1920.

Per il direttore generale
CIRILLI.

AVVISO.

Si notifica che nel giorno di lunedì 4 ottobre 1920, alle ore 9, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito, n. 1, in Roma, con libero accesso al pubblico, si procederà alla 46ª estrazione annuale a sorte delle obbligazioni emesse per la ferrovia Torino-Savona-Acqui passate a carico dello Stato per effetto della convenzione 19 novembre 1868 e 14 giugno 1870 approvata con la legge 21 agosto 1870, n. 5858.

Le obbligazioni da estrarsi secondo la relativa tabella di ammortamento ammontano a 200 sulle 18515 attualmente vigenti agli effetti della estrazione.

Compiuta l'estrazione saranno notificati i numeri delle obbligazioni rimborsabili al 2 gennaio 1921.

Roma, 10 settembre 1920.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Il direttore capo divisione
BORGIA.

Smarrimenti di ricevute (1ª pubblicazione). (El. n. 10).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1810 — Data della ricevuta: 18 gennaio 1918 — Ufficio che rilasciò la rivuta: Direz. Gen. Debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Tazzini Luigi fu Torello (posizionè n. 618205) — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare del capitale L. 10.000 — Prestito nazionale 4,50 0[0.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1698 — Data della ricevuta: 23 giugno 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione della ricevuta: Lorico Matteo fu Giovanni, domiciliato a Palermo — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 3 — Ammontare della rendita L. 3.000 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1920.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 4 settembre 1920.

Il direttore generale
Garbazzi.

CONCORSI

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Veduto il decreto Ministeriale 20 novembre 1916 col quale venne prorogato fino a nuova disposizione il termine utile per la presentazione dei lavori riguardanti il concorso internazionale al premio di L. 10,000 stabilito dall'ing. Emilio Treves, con testamento in data 28 maggio 1907, per una pubblicazione che combatta gli odî di razza e di religione e specialmente l'antisemitismo;

Veduto che sono ormai cessati i motivi, dipendenti dallo stato di guerra, i quali determinarono la suddetta proroga;

Decreta:

Art. 1.

È riaperto il concorso al premio di L. 10.000 stabilito dall'ingegnere Emilio Treves, con testamento in data 28 maggio 1907, per una pubblicazione che combatta gli odî di razza e di religione e specialmente l'antisemitismo.

Art. 2.

L'opera dovrà essere scritta in lingua italiana, in stile semplice, popolare, accessibile a tutti, e sarà da premiarsi quella che si stimerà più efficace a sradicare gli odî di razza e di religione ed a generalizzare e diffondere vivaci sensi di fratellanza e di amore fra tutti gli uomini.

Art. 3.

L'opera non dovrà mai essere stata divulgata per la stampa, nè in qualsiasi altro modo.

Art. 4.

Il concorso è internazionale e ad esso potranno prendere parte tutti, eccettuati i membri della Commissione giudicatrice.

Art. 5.

I lavori saranno mandati almeno in duplice copia a questo Ministero - Direzione generale per le scuole medie, divisione VI - non più tardi del 1° ottobre 1921.

Essi saranno scritti a macchina o a mano con carattere facilmente leggibile, non firmati, contrassegnati da un motto ed accompagnati da una scheda in busta suggellata, contenente il nome dell'autore ed il suo indirizzo col motto riportato esternamente.

Tanto nel frontespizio dell'opera, quanto nell'esterno della busta suggellata dovrà essere scritto « Premio Treves ».

Art. 6.

Sarà escluso dal concorso il lavoro di cui l'autore in qualsiasi modo siasi fatto conoscere.

Art. 7.

L'autore premiato conserva la proprietà del suo lavoro con l'obbligo di pubblicarlo entro un anno integralmente nella forma stessa in cui fu premiato, stampato in edizione economica e di facile diffusione.

Alla presentazione dello stampato il vincitore riceverà il premio assegnatogli.

Art. 8.

Gli autori dei lavori non premiati dovranno ritirarli entro tre mesi dalla pubblicazione del giudizio, presentando la ricevuta della consegna o spedizione.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice sarà composta del rabbino capo della Corporazione israelitica di Roma e di altri quattro membr scelti fra i professori di Università.

Un funzionario di questo Ministero fungerà da segretario della Commissione.

Roma, 5 settembre 1920.

Il ministro
CROCE.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.